

Censure canoniche, irregolarità e impedimenti all'attenzione del confessore

Premessa

Questo contributo intende essere innanzitutto uno strumento pratico, non certo esaustivo, per orientare non solo il sacerdote confessore ma anche chiunque si trovi ad approcciare la materia dell'applicazione della sanzione penale e della sua remissione, con particolare riferimento alle censure. In secondo luogo, offrirò uno sguardo d'insieme sulle irregolarità e sugli impedimenti relativi alla ricezione e all'esercizio degli Ordini Sacri.

Abitualmente, la disamina di questa materia è incentrata sui concetti di delitto (atto illecito volontario, quindi doloso o perlomeno colposo, che determina un danno ad un diritto/status/bene ecclesiale tutelato giuridicamente e, specificamente, protetto con una sanzione di carattere penale); e di pena (provvedimento autoritativo sanzionatorio, di carattere afflittivo: la sanzione spoglia il reo, a seconda dei casi, di un diritto/facoltà/privilegio o, meno radicalmente, dell'esercizio dei medesimi).

È mia precisa intenzione evitare in questa sede un'impostazione troppo analitica, ridotta ad una casistica particolareggiata di fattispecie delittuose e di corrispondenti sanzioni, prestando attenzione soprattutto alla dinamica della pena canonica.

Vorrei perciò trarre ispirazione da un riferimento al Magistero Pontificio. Il nono anno di pontificato di Papa Francesco ha portato una novità di grande peso per la vita della Chiesa nella sfera del diritto canonico ed in particolare del diritto penale: la riforma integrale del Libro VI del Codice. Era stato Papa Benedetto XVI, nel 2007, a dare mandato al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi di avviare lo studio per una revisione della normativa penale contenuta nel Codice del 1983, e questo complesso lavoro è finalmente approdato l'anno scorso alla sua conclusione.

Papa Francesco, con la Costituzione Apostolica «PASCITE GREGEM DEI», ha annunciato il 23 maggio 2021, solennità di Pentecoste, la promulgazione del nuovo Libro VI da lì a pochi giorni, stabilendo che il medesimo entrasse in vigore a partire dal giorno 8 dicembre 2021. Come ricordava il Santo Padre nella stessa Costituzione Apostolica, *“tra i rapidi mutamenti sociali che sperimentiamo, consapevoli che «quella che stiamo vivendo non è semplicemente un'epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca» (Udienza alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi, 21 dicembre 2019), per rispondere adeguatamente alle esigenze della Chiesa in tutto il mondo, appariva evidente la necessità di sottoporre a revisione anche la disciplina penale promulgata da San Giovanni Paolo II, il 25 gennaio 1983, nel Codice di Diritto Canonico, e che occorreva*

modificarla in modo da permettere ai Pastori di utilizzarla come più agile strumento salvifico e correttivo, da impiegare tempestivamente e con carità pastorale ad evitare più gravi mali e lenire le ferite provocate dall'umana debolezza".

Ora, anticipando una prima, rapida e parziale sintesi, quello che salta all'occhio è una certa espansione del ricorso allo strumento penale, sia perché sono stati tipizzati nuovi reati, introducendo fattispecie delittuose p. es. di tipo patrimoniale/amministrativo, con pene anche pecuniarie, o connesse alla celebrazione dei sacramenti; sia perché è stata profondamente rivista e ampliata l'articolazione delle pene espiatorie, ora molto più utilizzate di prima (sono pene che, come è noto, di per sé prescindono dalla conversione del reo); sia perché è stata dilatata in molti casi la prescrizione dell'azione penale; sia perché la pena edittale per il singolo reato già esistente non di rado o è stata inasprita o è diventata, da facoltativa che era, obbligatoria. Quest'ultimo cambiamento, in particolare, è stato giustificato con *"il principio di ridurre i casi nei quali l'imposizione di una sanzione è lasciata alla discrezione dell'autorità, così da favorire nell'applicazione delle pene, servatis de iure servandis, l'unità ecclesiale"*: una scelta comprensibile e tuttavia diversa da quella della non-obbligatorietà dell'avvio dell'azione penale, che era discrezionale in alcuni casi (principio sancito nell'espressione *iusta poena puniri potest*) e rappresentava un indice significativo di priorità del discernimento pastorale, che ci distingueva maggiormente dai sistemi legislativi di natura statuale, in cui vale di norma il principio opposto.

Ma facciamo un passo indietro, per comprendere meglio la portata di questa riforma.

In seguito alla celebrazione del Concilio Vaticano II, come è noto, fu avviata la prima ampia revisione dell'epoca contemporanea - dopo la redazione del Codice Pio-Benedettino del 1917 - del diritto canonico, che provocò fra l'altro notevoli dibattiti circa il ruolo e la legittimità del diritto penale nella Chiesa. Un interrogativo di fondo che oggi è caduto del tutto, direi, superato da altre preoccupazioni e da un clima generale di segno opposto.

Attraverso i famosi **'Dieci principi direttivi'** determinati nel 1969 per guidare la revisione del diritto ecclesiale, si arrivò ad elaborare una serie di risposte agli quesiti sollevati da più parti. Pur scartando la proposta, minoritaria ma non insignificante, di procedere all'eliminazione totale del diritto penale, in quanto la maggioranza lo ritenne strumento ancora indispensabile a gestire le reali, concrete dinamiche del vivere ecclesiale, si affermò tuttavia il principio della riduzione numerica delle pene stabilite. Inoltre si deliberò la direttiva che le pene di norma e in linea di principio fossero *ferendae sententiae*, ossia da irrogare e rimettere solo con una relativa procedura, di foro esterno. Si mantenne tuttavia l'istituto delle pene *latae sententiae*, ossia automatiche, che in sostanza erano le

pene medicinali e oggi in certa misura anche alcune di quelle espiatorie¹, da limitare però soltanto a pochi e gravi casi².

Il precedente Libro VI del Codice ribadiva espressamente più volte la sussidiarietà del diritto penale (cf. *passim*, in particolare cann. 1317, 1318, 1339, 1341, 1343, ecc.), favorendo l'ordinario ricorso ad altri mezzi - di ordine disciplinare, morale, sacramentale e, più in generale, spirituale - capaci di indurre chi commette il delitto o è in procinto di farlo a ravvedersi³. Infatti, non era consentita l'applicazione di mezzi penali se non come *extrema ratio*, dopo aver accertato

¹ Per la definizione di "censura" si veda la nota 5. Secondo la nuova impostazione, cf. can. 1338 §4, soltanto le pene espiatorie recensite al §3 del can. 1336 - quindi le proibizioni: 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2° di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi; 3° di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine; 4° di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo; 5° di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli; 6° di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici; 7° di portare l'abito ecclesiastico o religioso - possono essere pene *latae sententiae*.

² Questo aspetto distingue l'ordinamento canonico latino da quello degli Orientali: infatti, l'istituto delle pene *latae sententiae* è rimasto sempre estraneo al diritto canonico di quelle Chiese. Esse conoscono piuttosto l'istituto dei c.d. 'peccati riservati', cf. cann. 727 ss. C.C.E.O. (i quali non esistono più nel diritto latino): alla Santa Sede e quindi alla Penitenzieria Apostolica rimangono riservati in particolare la violazione diretta del sigillo sacramentale e l'assoluzione del complice nel peccato contro il VI comandamento, mentre al Vescovo eparchiale rimane riservato il peccato di procurato aborto, *effectu secuto*. L'istituto delle pene *latae sententiae* è stato invece mantenuto nella codificazione latina, nonostante ci fosse una ragionevole propensione di alcuni interpreti ad abolirlo, per limitare l'efficacia delle sanzioni penali al solo foro esterno. Il solo foro esterno, infatti, avrebbe dovuto essere nel loro intendimento lo 'spazio' ordinario di attuazione del diritto penale. Ciò avrebbe consentito anche un miglior coordinamento tra i due fori (interno ed esterno), come del resto era stato auspicato dal Secondo principio direttivo di revisione del Codice Pio-Benedettino.

³ L'azione di carattere penale va inserita sempre entro la cornice più generale tracciata dal can. 392, che determina il margine dell'azione pastorale di vigilanza del Vescovo diocesano, la quale rappresenta un aspetto del suo *munus pastorale* (cf. *Lumen Gentium* 27 e *Christus Dominus* 16). Non è semplicemente un intervento di carattere repressivo, poiché deve tendere sempre al ravvedimento del reo. "Infatti, in presenza di azioni delittuose, l'attività dei Pastori si rivolge sia a coloro che sono vittime di tali comportamenti, sia nei riguardi dei colpevoli, giacché anch'essi hanno il diritto di essere aiutati a comprendere i loro sbagli e a potersi correggere non sentendosi mai esclusi o ancor peggio abbandonati dalla comunità ecclesiale. Ed è questa una dinamica costante nella vita della Chiesa, sacramento universale di salvezza, laddove il continuo e misterioso intrecciarsi del *mysterium iniquitatis* e del *mysterium pietatis* ha analoghe proiezioni nella sua dimensione giuridica, anche penale, di comunità visibile" (Davide Cito, *La dichiarazione delle censure penali e il bene comune*, in J.I. ARRIETA (a cura di), "Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa", Venezia 2008, pp. 247-259).

l'inconcludenza degli strumenti giuridici pastorali ordinari, quindi non di carattere penale, ai fini della riparazione dello scandalo, del ristabilimento della giustizia e dell'emendamento del reo (cf. in particolare il can. 1341 C.I.C. nella precedente redazione). Proprio per questa natura afflittiva delle sanzioni - non a caso sono definite "pene" - un altro principio ermeneutico sostanziale era (e rimane) quello per cui *"le leggi che stabiliscono una pena, o che restringono il libero esercizio dei diritti [...] sono sottoposte a interpretazione stretta"* (can. 18: cioè, vanno interpretate secondo il senso proprio minimo dei termini).

Non si può certo dire che questi principi generali siano venuti meno, tuttavia mi sembra innegabile che in più di un passaggio sia stata in qualche modo attenuata la loro portata. In particolare, p. es., è significativa e per certi versi emblematica la nuova redazione del can. 1341: *"Ordinarius proceduram iudicalem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas promovere debet cum perspexerit neque pastoralis sollicitudinis viis, praesertim fraterna correctione, neque monitione neque correptione satis posse iustitiam restitui* (oggi è questa la finalità prima citata, n.d.r.), *reum emendari, scandalum reparari"*. Nella precedente formulazione, il canone diceva: *"Ordinarius proceduram iudicalem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit..."*, con un tenore indubbiamente più restrittivo.

Comunque, alla luce della totalità del Magistero pontificio attuale, non bisogna forse parlare di un cambiamento sostanziale di prospettiva, escluso dai principali interpreti, quanto piuttosto di una diversa presa di coscienza del ruolo della sanzione penale nella vita della Chiesa. Ai partecipanti alla Sessione Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, il 21 febbraio 2020, il Papa infatti aveva detto: *"... anche la legge penale è uno strumento pastorale e come tale deve essere considerata e accolta [...] È quanto viene prescritto nel vigente Codice: quando l'Ordinario abbia constatato che per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale non sia stato possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, solo allora deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene adeguate per raggiungere la finalità (cfr can. 1341). Da ciò si deduce che la sanzione penale è sempre l'extrema ratio, il rimedio estremo a cui far ricorso, quando tutte le altre possibili strade per ottenere l'adempimento normativo si sono rivelate inefficaci. Al contrario di quella prevista dal legislatore statale, la pena canonica ha sempre un significato pastorale e persegue non solo una funzione di rispetto dell'ordinamento, ma anche la riparazione e soprattutto il bene dello stesso colpevole.*

Il fine riparativo è volto a ripristinare, per quanto possibile, le condizioni precedenti alla violazione che ha perturbato la comunione. Ogni delitto, infatti, interessa tutta la Chiesa, la cui comunione è stata violata da

chi deliberatamente ha attentato contro di essa con il proprio comportamento. Il fine del recupero dell'individuo sottolinea che la pena canonica non è uno strumento meramente coercitivo, ma ha un carattere spiccatamente medicinale. In definitiva, essa rappresenta un mezzo positivo per la realizzazione del Regno, per ricostruire la giustizia nella comunità dei fedeli, chiamati alla personale e comune santificazione".

Si tratta quindi di bilanciare l'apparente inversione di rotta del nuovo Libro VI rispetto all'auspicio post-conciliare (un dato di segno purtroppo non positivo) con quanto anche recentemente ribadito dal Sommo Pontefice. Il mutato approccio viene giustificato in questi termini nella predetta Costituzione Apostolica: *"In passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell'intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità e il ricorso - ove le circostanze e la giustizia lo richiedano - alla disciplina sanzionatoria. Tale modo di pensare - l'esperienza lo insegna - rischia di portare a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non sono sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti. Questa situazione spesso porta con sé il pericolo che con il trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si consolidino al punto tale da renderne più difficile la correzione e creando in molti casi scandalo e confusione tra i fedeli. È per questo che l'applicazione delle pene diventa necessaria da parte dei Pastori e dei Superiori. La negligenza di un Pastore nel ricorrere al sistema penale rende manifesto che egli non adempie rettamente e fedelmente la sua funzione, come ho espressamente ammonito in recenti documenti, tra i quali le Lettere Apostoliche date in forma di «Motu Proprio» (Come una Madre amorevole, del 4 giugno 2016 e Vos estis lux mundi, del 7 maggio 2019)".*

Si tratta quindi di interpretare al meglio una nuova congiuntura epocale, senza rinunciare alle tutele e alle garanzie che esaltano la specificità del diritto penale ecclesiale. Ciò nella cornice del principio, a mio parere irrinunciabile, che l'approccio sanzionatorio alla dimensione del disordine morale e della peccaminosità dell'agire del fedele battezzato, esperienza comune di tutti noi a partire da noi stessi, debba rimanere confinato entro precisi limiti, rifuggendo dalla tentazione mai sopita di farne un deterrente di scarsa efficacia e/o un mezzo satisfattivo di istanze che devono trovare nel processo spirituale di pentimento e di conversione personale il loro approdo naturale, e non nella sfera penale.

La dinamica dell'applicazione delle pene (censure) nella relazione tra i due fori

Gli atti delittuosi, per definizione, sono quegli atti lesivi di diritti della persona o di beni ecclesiali significativi (atti peccaminosi sotto il profilo morale) che richiedono un intervento dell'Autorità ecclesiastica ulteriore rispetto alla cura ordinaria della ferita, che è per lo più appunto di carattere morale e avviene soltanto nella sfera pastorale. Tale intervento coinvolge necessariamente non una sola ma più dimensioni, data l'unità profonda della persona umana nei livelli che la costituiscono (pneumatico, psichico e somatico), proprio perché l'azione ecclesiale tende alla *salvezza* del singolo e a quella di tutto il corpo ecclesiale, indissolubilmente connesse, e non soltanto al ristabilimento della giustizia, alla tutela del bene comune e dell'ordine pubblico, ecc.

In questa cornice va interpretata l'articolazione particolare della potestà di giurisdizione della Chiesa, ed è proprio nell'ambito coercitivo e penale che risalta il caratteristico esercizio della medesima, non soltanto nell'ambito pubblico ed esterno - che è l'unico in cui agisce p.es. la potestà giurisdizionale ed in particolare coercitiva-penale dello Stato - ma **anche nella sfera del foro interno**. Si tratta quindi di un'azione particolarmente incisiva. Non bisogna dimenticare però che l'esercizio della giurisdizione nel foro interno dovrebbe avere come *ratio* ultima la necessità (soggiacente al monito di evangelica memoria, cf. Mt 23, 4) di sgravare il fedele da quei fardelli che impediscono di procedere speditamente nella via della conversione e della vita nuova in Cristo. Va riconosciuta quindi questa funzione 'liberatoria' dell'esercizio della potestà nel foro interno, secondo un importante principio di responsabilizzazione della coscienza personale.

Anche nel foro interno quindi viene esercitata la *potestas regiminis* della Chiesa (can. 129)⁴. Questo comporta la realizzazione di atti occulti di giurisdizione: atti diversi p. es. da quelli sacramentali di perdono dei peccati, espressione appunto della potestà sacramentale d'ordine. Il confessore, in senso stretto, ordinariamente non si limita ad esercitare la potestà di giurisdizione della Chiesa, ma amministra il sacramento del perdono, della riconciliazione: egli perdona i peccati in nome di Dio e della Chiesa; e anzi solo eccezionalmente assolve da una sanzione penale o dispensa da una legge.

Proprio questa complessità della persona umana e della dinamica della coscienza fa sì che nel corpo ecclesiale determinati comportamenti esteriori, atti non meramente interni in quanto

⁴ Ciò sia detto senza alcuna intenzione di comporre qui la controversia dottrinale circa la natura della potestà ecclesiastica e quindi sul rapporto tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione.

potenzialmente percepibili all'esterno (anche se non sempre necessariamente di fatto percepiti), possano assumere una rilevanza giuridica anche penale, e quindi essere suscettibili di una sanzione, senza uno specifico, puntuale esercizio di giurisdizione esterno, ma piuttosto in forza una semplice previsione legislativa di carattere generale che fa appello direttamente alla coscienza personale del fedele, senza mediazioni autoritative, vincolandolo, 'legandolo' proprio in questa dimensione intima.

In un certo senso a questo livello è la coscienza stessa del fedele ad agire da 'giudice' e perciò il giudizio della coscienza non 'tracima' nella dimensione pubblica, visibile e sensibile, ma rimane appunto recondito, segreto. Potremmo parlare di un ambito di 'efficacia nascosta' del diritto (penale) canonico che comunemente è definito appunto "foro interno", e che si coglie pienamente nella sua portata solo per contrapposizione con il "foro esterno", quello in cui l'azione del diritto sviluppa la sua ordinaria efficacia e che è suscettibile di verifica diretta e di soggezione all'istanza probatoria (attraverso atti giuridici per lo più formali).

Questo giustifica, fra l'altro, anche la duplice dimensione dell'esercizio del ministero del sacerdote, perché quella di rimettere le pene canoniche è una facoltà, cioè un atto di giurisdizione diverso da quell'abilitazione sacramentale a perdonare i peccati che nell'ordinazione ricevono tutti i presbiteri.

Nell'ambito del foro interno è il reo stesso, di solito, ad auto-denunciarsi, e lo fa per lo più (ma non sempre) in sede di confessione sacramentale: questo giustifica il particolare interesse dei confessori, appunto perché la materia permane nel foro interno, quindi non suscettibile né di verifica per atti giuridicamente rilevanti né di prova lecita esterna. In questa sfera il fedele è colpito appunto da *censure* e (come vedremo) anche da *impedimenti-irregolarità*, che tuttavia sono situazioni esulanti dall'abito penale, attinenti piuttosto alla valida/lecita ricezione degli Ordini Sacri o al loro esercizio. Queste ultime le esamineremo più rapidamente alla fine.

Coordinate di teoria generale della pena canonica

Il corretto inquadramento dello stile e anzi della natura stessa del ministero presbiterale, per cui noi sacerdoti siamo tutti costantemente impegnati, di fatto, in un 'ministero di riconciliazione' (cf. 2 Cor 5, 20-21), impone - al fine di approcciare più consapevolmente la sfera del penale nel foro interno - di riflettere innanzitutto sulla dinamica dell'infliczione delle pene, che non è semplicemente

una questione di aride procedure. Questo è necessario anche per comprendere meglio la *ratio* che informa tutta la disciplina della materia penale nella Chiesa, la quale riflette i valori più alti della tutela dell'integrità del Corpo mistico (ecclesiale) di Cristo e della comunione nella giustizia, il tutto in funzione della salvezza integrale della persona (il peccatore innanzitutto, ma anche i membri della comunità danneggiati direttamente o indirettamente dall'atto delittuoso), della sua redenzione e, in una parola, della *salus animarum*, *semper lex suprema in Ecclesia*, come ricorda l'ultimo canone del Codice (can. 1752).

Le pene - e lo sono in particolare le censure⁵, in relazione alla vita sacramentale - si traducono per i fedeli in una restrizione/privazione di diritti e quindi nella restrizione/privazione di beni temporali e/o spirituali, o del loro esercizio. Le sanzioni penali tradizionalmente erano appunto distinte in censure e pene c.d. 'vendicative', espressione che ricorreva nel C.I.C. 1917. Ancora oggi il can. 1312 ribadisce questa distinzione fondamentale tra pene medicinali o censure⁶ (§1, 1°: dal

⁵ La definizione di "censura" del Codice Pio-Benedettino si dava al can. 2241 §1: "*Censura est poena qua homo baptizatus, delinquens et contumax, quibusdam bonis spiritualibus vel spiritualibus adnexis privatur, donec, a contumacia recedens, absolvatur*": una concettualizzazione che rimane utile, in assenza di altro.

⁶ Tre appunto sono le censure canoniche presenti nel Codice latino: scomunica (can. 1331), interdetto (can. 1332) e sospensione (cann. 1333-1334). Le due prime comportano sostanzialmente la proibizione di ricevere e/o di celebrare i sacramenti. La sospensione è riservata ai chierici – anche se oggi sempre di più sono i non-chierici, religiosi o laici, che svolgono funzioni liturgiche, assumono uffici ecclesiastici o comunque ruoli attivi e istituzionali a livello ecclesiale – e fa divieto di esercitare atti di ministero espressione della potestà di ordine o della potestà di governo, nonché diritti o funzioni inerenti all'ufficio.

La scomunica - *excommunicatio maior*, per il diritto orientale - comporta, con effetti indivisibili (cioè non suscettibili di modifica a discrezione di chi applica la pena) la perdita della *communio fidelium* nella sua dimensione giuridica e visibile, sociale, e trova il fondamento ultimo nella rottura della comunione teologica. Lo scomunicato *latae sententiae*, **se non c'è stata declaratoria**, è gravato dal divieto (can. 1331 §1), nella maggior parte dei casi *sub poena* non di invalidità ma di illegittimità: a) di partecipare ministerialmente (ministeri ordinati dei chierici, ministeri istituiti di cui al can. 230 §1, ministeri straordinari di cui ai cann. 230 §3 e 1112) all'Eucaristia o a qualunque altra celebrazione liturgica di culto pubblico (non è vietata la semplice presenza, purché senza alcuna partecipazione attiva, can. 1331, §1, 4°); b) di celebrare sacramenti o sacramentali (salvo la richiesta di un fedele per giusta causa: cf. can. 1335 §2; se si tratta di matrimonio, colui che assiste alle nozze di uno scomunicato fuori dal caso di necessità deve essere dotato di specifica licenza dell'Ordinario: cf. can. 1071 §1, 5°) e di ricevere sacramenti (salvo il caso del pericolo di morte: cf. can. 1352 §1); c) di esercitare funzioni in uffici (can. 145), ministeri, incarichi ecclesiastici (anche non stabilmente costituiti); d) di porre atti di governo (sia di foro interno sia esterno, di potere esecutivo, legislativo o giudiziario... anche questa proibizione cessa quando ci sia la richiesta di un fedele per giusta causa: cf. can. 1335 §2); f) di lucrare indulgenze (cf. can. 996 §1: la non osservanza del disposto in questo caso comporta l'invalidità, perché non c'è nemmeno la giusta disposizione). La scomunica **inflitta con sentenza giudiziale** (*ferendae sententiae*) o ***latae sententiae declarata*** aggiunge a questi effetti altri citati dal §2 del canone 1331: g) rafforza la proibizione della partecipazione ministeriale o comunque attiva alla

Concilio Lateranense IV, del 1215, sono identificate tassativamente con la scomunica, l'interdetto e la sospensione, si veda la nota n. 5) e pene espiatorie⁷ (§1, 2°). Per queste seconde nella nuova

celebrazione di sacramenti o sacramentali, nonché di ricevere i sacramenti, perché lo scomunicato in tal caso va impedito dall'agire e allontanato (p. es., il ministro è tenuto a non ammettere alla comunione eucaristica gli scomunicati e gli interdetti di questa specie: cf. can. 915) e a porre atti di governo, rendendo non solo illeciti ma anche invalidi gli atti posti in violazione del divieto (unica causa sospensiva: il pericolo di morte, cf. can. 1335 §2); h) invalida l'assistenza alle nozze da parte dell'Ordinario del luogo o del parroco scomunicati (cf. can. 1109). Aggiunge poi: i) il divieto di fare uso di privilegi ottenuti in precedenza, che tuttavia non vengono persi; l) e quello di conseguire uffici, incarichi, ministeri, funzioni, dignità e ecclesiali e titoli onorifici, sotto sanzione di invalidità (*inhabilis est*, can. 1331, §2, 5°); m) nonché, e questa è una novità redazionale importante, di percepire retribuzioni a cui abbia diritto per un titolo meramente ecclesiastico (can. 1331, §2, 4°: fatto salvo, per i chierici, il limite proveniente dal disposto del can. 1350 §1). Inoltre, impedisce di essere ammessi validamente in un'associazione pubblica di fedeli (cf. can. 316 § 1... implica altresì, dopo un'ammonizione, la dimissione da un'associazione pubblica, can. 316 §2); infine, rende inabili a votare in caso di elezione nell'ambito di un *coetus* (cf. can. 171 §1, 3°).

L'**interdetto** è una censura che comporta in modo ora frazionabile (can. 1332 §2) alcuni effetti della scomunica, limitatamente all'aspetto della partecipazione alla vita sacramentale e agli atti di culto della Chiesa (can. 1332 §1 fa riferimento ai nn. 1°-4° del can. 1331 §1). Non comporterebbe di per sé la proibizione di svolgere uffici o incarichi ecclesiali poiché, a differenza della scomunica, non implica la perdita della comunione ecclesiale; tuttavia ora il can. 1332 §2 prevede che la legge o il precetto possano limitare con proibizioni anche altri "diritti singolari" del fedele. L'interdetto non esiste nel diritto orientale, piuttosto le Chiese d'Oriente conoscono l'istituto della cosiddetta *excommunicatio minor*, che ha effetti paragonabili all'interdetto (can. 1431 C.C.E.O.).

Infine, il terzo tipo di censura è rappresentato dalla **sospensione**, i cui effetti invece sono sempre separabili e che oggi non colpisce più solo i chierici, come avveniva in precedenza. Quattro (cf. can. 1333 §1) sono le modalità principali di sospensione, per ciascuna delle quali l'atto giuridico che infligge questa sanzione può determinare una proibizione totale o parziale di: a) porre in essere atti relativi alla *potestà di ordine*, cioè quegli atti propri del ministro sacro che egli può compiere solo in quanto tale, in virtù dell'ordine sacro ricevuto; b) porre in essere atti relativi alla *potestà di governo* (tenendo conto che se questi stessi vengono comunque posti in essere contro tale divieto, sono di norma soltanto illeciti e non invalidi, perché tali devono considerarsi solo allorché la legge o il precetto lo stabiliscano e la pena sia stata irrogata o dichiarata, can. 1333 §2); c) esercitare diritti o funzioni inerenti ad un ufficio (se si tratta dell'ufficio di parroco o di Ordinario di luogo, da notare che anche la pena della sospensione comporta l'invalidità dell'assistenza alle nozze: can. 1109); d) esercitare atti e funzioni relativi all'insieme delle tre figure precedenti. Se la pena è *latae sententiae* non dichiarata, è concesso che il chierico sospeso celebri sacramenti, sacramentali e ponga atti di governo validi quando un fedele lo chieda legittimamente (cf. can. 1335 §2), mentre nel caso di pena *ferendae sententiae* o di *declaratio* il divieto è sospeso solo in pericolo di morte del fedele stesso (*ibidem*).

⁷ Non più 'vendicative', come nel Codice Pio-Benedettino. Oggi il can. 1336, profondamente rivisto, le divide in **prescrizioni** (§2), **proibizioni** (§3: solo queste normalmente, ex can. 1338 §4, possono essere *latae sententiae*, se ne desume che le altre sono *ferendae sententiae*; inoltre, queste mai sono *sub poena nullitatis*, can. 1338 §5) e **privazioni** (§4), a cui si aggiunge la **dimissione dallo stato clericale** (§5). Fondamentalmente le prime tre categorie raggruppano: a) la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio (con i limiti di cui al can. 1337); b) la privazione - nonché

versione del libro VI è stato fatto un grande sforzo di razionalizzazione e di strutturazione organica (cf. attuale can. 1336), senza poter arrivare ad un'elencazione tassativa, perché altre possono essere determinate, con alcuni limiti, da chiunque abbia potestà legislativa (cf. cann. 1312 §2 e 1336 §1), fatta eccezione per la dimissione dallo stato clericale la quale, si dice nell'attuale can. 1317, non può essere costituita dal "Legislatore inferiore" (una nuova definizione del Libro VI, che in sostanza fa riferimento ad ogni soggetto dotato di potestà legislativa che non sia il Papa/la Santa Sede, can. 361).

La classificazione secondo queste due categorie di sanzioni canoniche si basava e si basa tuttora sulla diversa finalità prevalente (ma non esclusiva!) che le caratterizza, vale a dire, per quanto riguarda le prime - le censure -, l'emendamento del reo (finalità *special-preventiva*); per quanto concerne le seconde, invece l'espiazione, vale a dire la riparazione satisfattiva *a)* dell'atto delittuoso per il ristabilimento della giustizia lesa; e *b)* dello scandalo inflitto al corpo ecclesiale, secondo un criterio che la moderna teoria del diritto penale definirebbe *retributivo* e *general-preventivo*.

Questa differenza di finalità si manifesta tuttora nel loro differente regime giuridico e in particolare nella loro durata che, per quanto concerne le censure, di norma è a tempo indeterminato, ossia fino all'emendamento del reo. Questo dato è rafforzato dal fatto che le pene espiatorie possono applicarsi a tempo determinato, a tempo indeterminato e in perpetuo (can. 1336 §1), a prescindere dall'atteggiamento soggettivo del reo.

l'interdizione all'esercizio o dal farlo in un determinato luogo o fuori di esso: da notare che queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità, cf. attuale can. 1338 §5 - della potestà di governo, in particolare quella delegata (cf. can. 1336, §4, 3°); c) la privazione della facoltà di predicare o di ascoltare le confessioni; d) la privazione (parziale o totale, nonché di tutte o di alcune funzioni inerenti ai medesimi) dell'ufficio, dell'incarico, di un ministero, di un diritto e in particolare quello alla remunerazione; e) la privazione di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un'insegna (anche se semplicemente onorifica), dell'esercizio di qualche diritto e anzi del diritto stesso di portare l'abito e di avere voce attiva e passiva nei coetus; f) la proibizione di porre in essere alcuni o tutti gli atti della potestà d'ordine e/o di governo; g) l'ingiunzione di pagare una multa (pena pecuniaria) per le finalità della Chiesa. Il trasferimento penale ad altro ufficio (precedente can. 1336 §1, 4°), invece, non è più contemplato. Rimane confermato che non si può privare alcuno totalmente della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti (can. 1338 §2); parimenti non si può privare alcuno dei gradi accademici (*ibidem*). Ovviamente, vale il principio che tutte queste pene possono essere costituite o inflitte solo dal legittimo Superiore (can. 1338 §1). Per quanto previsto *sub* can. 1336 §3, vale il principio (cf. can. 1338 §3) che il can. 1335 §2 stabilisce per le censure, quindi la sospensione del divieto nel caso di fedele in pericolo di morte o che legittimamente chiedi un sacramento, un sacramentale o un atto di governo (in quest'ultimo caso, purché la pena non sia dichiarata).

Interessante notare che, allorché questo emendamento del reo⁸ ha luogo ed è comprovato, il reo medesimo ha un diritto in senso stretto alla remissione della censura (can. 1358 §1: *denegari nequit*): non c'è discrezionalità in capo all'interprete (nemmeno per il confessore⁹!) che giustifichi, p.es., una dilazione dell'esercizio della potestà che libera il reo dalla censura. Piuttosto, è ammesso che chi esercita tale potestà nell'atto di rimettere la censura proceda contestualmente ad opportune ammonizioni dettate dalla sollecitudine pastorale, o ad imporre un rimedio penale o una penitenza¹⁰ (can. 1358 §2). Nell'attuale versione del can. 1358, questo diritto alla remissione incontra tuttavia il limite dell'aver offerto piena riparazione, per quanto possibile, al danno eventualmente inflitto (*"salvo praescripto can. 1361, § 4"*).

In particolare, per quanto attiene alle **censure**, principale oggetto del mio intervento, l'attuale can. 1318 ha confermato un limite esplicito al Legislatore in materia di costituzione delle medesime, che è consentita *"maxima cum moderatione et in sola delicta specialis gravitatis"*. Proprio per questo

⁸ Il soggetto deve "recedere dalla contumacia", espressione tecnica interpretata autorevolmente dal can. 1347 §2: comprende non solo il pentimento sincero ma anche – perlomeno – la disponibilità a riparare il danno e lo scandalo inferti. Infatti, affinché si attivi l'automatismo tra il fatto giuridico penalmente rilevante - il peccato che la legge qualifica anche come *delitto* - e l'imposizione della pena, che caratterizza le pene *latae sententiae*, occorre accertare quella che era definita appunto la *contumacia* del soggetto.

Contumacia, in questo contesto, significa, in primo luogo, consapevolezza da parte del reo che oltre che un peccato la sua condotta è anche un reato penale per la Chiesa e, in secondo luogo, che agisca in assenza di quelle circostanze che possano attenuare la sua responsabilità o escluderla del tutto. Il fedele, a livello della sua coscienza, non solo deve essere consapevole che la sua condotta rappresenta un grave peccato ma deve anche sapere che la Chiesa sanziona canonicamente tale azione. Inoltre, recedere dalla contumacia comporta, oltre al pentimento, l'interruzione dell'azione delittuosa, se si tratta di un delitto che abbia la caratteristica di permanere nel tempo o di essere reiterato (delitto abituale o permanente), ad es. il concubinato del chierico: can. 1395 §1. Il fatto stesso che il peccatore si accosti al confessore manifestando autentico pentimento per il proprio peccato è indice inequivocabile di cessazione della contumacia.

⁹ Cioè di qualsiasi sacerdote dotato delle debite facoltà (cf cann. 966-969): si veda tuttavia quanto dispone in materia il can. 144 §2 (c.d. principio del *supplet Ecclesia*).

¹⁰ Sia detto per inciso, è proprio lo stesso can. 1312 §3 a fondare la dignità anche giuridica e non solo pastorale dei **rimedi penali** e delle **penitenze**, strumenti non prettamente sanzionatori anche se dotati di potere afflittivo, i primi da comprendersi in chiave di mezzo di prevenzione dei delitti, le seconde come sostitutivo (o integrazione aggiuntiva, eventualmente) della sanzione penale. Anche questa disposizione si colloca sistematicamente in linea col principio che l'esercizio della potestà coercitiva penale vada sempre fatto nella cornice di una più ampia azione pastorale. Rimedi penali e penitenze sono dettagliati nel Capitolo III del Titolo IV (cann. 1339-1340).

spesso hanno come obiettivo la tutela della dignità dei sacramenti, eccellenti tra i beni spirituali della Chiesa.

Più in generale, la Chiesa chiede sempre a chi ha potestà legislativa moderazione nel costituire tutte le pene (can. 1317: solo “*nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica*”) e in particolare - così sempre il can. 1318 - quelle *latae sententiae*¹¹, che come sappiamo sono molto gravose per la persona, per l’automatismo “cieco”, per così dire, con cui colpiscono il reo, a prescindere da ogni discernimento specifico e da ogni valutazione più pertinente della condizione soggettiva del medesimo e delle circostanze in cui ha agito, tipica invece delle pene *ferendae sententiae*.

Ma forse il dato più interessante, anche a fini pastorali, è quello per cui l’essere effettivamente colpiti da una censura formalmente determinata dalla norma positiva, e ciò vale soprattutto per quelle *latae sententiae*, va incontro ad una serie di **limiti** di carattere soggettivo e personale (scriminanti, scusanti o esimenti¹²), i quali riducono in misura significativa la reale portata

¹¹ Tuttavia, come acutamente nota ancora Davide Cito, *cit.*, “(il) loro regime giuridico [...] da un lato non fa che confermare tutte le perplessità sollevate in sede di revisione del Codice quanto all’efficacia delle pene *latae sententiae* non dichiarate e che in ultima analisi non mi pare vadano al di là di una mera funzione dissuasiva, e dall’altro che la dichiarazione delle pene *latae sententiae* non si discosti di molto dalla normale inflizione di pene *ferendae sententiae* di cui sostanzialmente condivide le motivazioni, la procedura e gli effetti. E pertanto riflettere sulla *prudential pastoralis* relativa alla dichiarazione delle pene *latae sententiae* altro non è che riflettere sull’esercizio della potestà penale nella Chiesa che deve sempre evitare il rischio di due estremi altrettanto pregiudizievoli per la comunità ecclesiale: da un lato un’ingiustificata inerzia che vede nel diritto penale un elemento quasi estraneo alla vita di carità e di comunione nel Popolo di Dio, e che si può sostanziare in un’indifferenza di fronte a delitti notori e scandalosi puniti dal Codice con pene *latae sententiae* la cui mancata dichiarazione, però, fa sì che la pena abbia effetti molto limitati; e dall’altro un atteggiamento opposto che vede nello strumento penale un modo sbrigativo e quasi risolutore al fine di garantire la disciplina ecclesiale e, a volte più spesso, l’immagine della Chiesa presso i mass-media...”.

¹² Le scriminanti vanno distinte sia dalle scusanti che dalle esimenti. Le cause di giustificazione (scriminanti), infatti, escludono l’antigiuridicità del fatto e rendono quindi inapplicabile la sanzione (es., la legittima difesa). Tali cause vengono applicate a tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione del fatto.

Le scusanti, invece, lasciano integra l’antigiuridicità o la illiceità oggettiva del fatto e fanno venir meno solo la possibilità di muovere un rimprovero al soggetto agente. Rientrano in tali cause tutte quelle situazioni in cui il soggetto agente commette un reato in quanto costretto da pressioni o condizionamenti di carattere psicologico che gli coartano la volontà. Il soggetto agisce quindi in difetto del richiesto elemento soggettivo. Proprio per tale ragione, tali circostanze operano solo a vantaggio del soggetto agente e non possono essere automaticamente applicabili ad altri eventuali soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del fatto.

sanzionatoria delle norme penali che prevedono le singole censure¹³ e che avremo modo di esaminare oltre.

Limiti e condizioni dell'applicazione delle sanzioni canoniche

Come dicevo poc'anzi, ci sono limiti alla reale inflizione delle pene al reo di carattere soggettivo e personale: l'opportunità della loro analisi non sorge puramente da una necessità didattica e tecnica, ma piuttosto dall'oggettiva importanza di un approccio interiore corretto, che è richiesto sempre a chi tratta la materia della sanzione, confessore compreso. Questi limiti, apparentemente aridi, sono in realtà molto concreti e vanno (ri)conosciuti, per evitare di porre inutili problemi di coscienza al fedele pentito e, si suppone, già di suo afflitto dal male oggettivo intrinseco derivante dal suo agire.

Ritengo importanti queste notazioni che seguono, di carattere più specifico, le quali possono apparire un po' pedanti ma che sono in realtà molto concrete, per far comprendere meglio come la Chiesa si avvicini "in punta di piedi", come amo dire, alla terra sacra della fragilità creaturale del fedele, che a volte commette non semplicemente dei peccati ma dei veri e propri delitti, in quanto le sue azioni configurano violazioni esterne di leggi divine o canoniche munite dal legislatore di tutela penale (cf. p. es. can. 1315 §1 e 1399), pur agendo magari senza vera consapevolezza esistenziale,

Le esimenti, infine, consistono in circostanze che lasciano sussistere sia l'antigiuridicità sia la colpevolezza, ma esimono appunto dalla pena. La ragione dell'esistenza di tali cause va ricercata nelle ragioni di opportunità circa la necessità o la meritevolezza della pena, avuto anche riguardo all'esigenza di salvaguardare altri beni/interessi tutelati dall'ordinamento canonico, che risulterebbero altrimenti lesi nel caso concreto da un'applicazione della pena. Nemmeno queste possono essere applicabili ad altri eventuali soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del fatto (correi).

¹³ Anticipando un giudizio di sintesi in materia di censure *latae sententiae*, la percezione comune da parte degli 'addetti ai lavori' è che colpiscano solo le persone con una certa formazione spirituale, dotate di una certa coscienza cristiana, e questo verosimilmente ha indotto il Legislatore a mantenerle nel Codice attuale. In sostanza, incidono fondamentalmente sui chierici più che sui laici, anche se ora la *sospensione* è applicabile anche a quest'ultima categoria di fedeli, essendo stato rimosso il limite del precedente can. 1333 §1.

Al confessore rimane in ogni caso il dovere di informare il penitente, chiunque esso sia, se lo stesso non ne era già prima a conoscenza, del fatto che certi peccati sono anche delitti con annessa una sanzione penale canonica.

anche se quella giuridicamente rilevante forse c'è, visto che, come ricordavo poc'anzi, "posta la violazione esterna, l'imputabilità si presume..." (can. 1321 §4); e spesso anche significativamente condizionato da fattori interni ed esterni.

Entrando nello specifico, ad esempio, il confessore dovrebbe porsi nella condizione interiore di immaginare di avere di fronte un innocente, piuttosto che un colpevole, sotto il profilo del diritto penale (tra l'altro, è stato finalmente codificato il principio *quilibet innocens censetur donec contrarium probetur*, can. 1321 §1). Poi, **senza grave imputabilità, per dolo o colpa** (can. 1321 §2: da notare che il successivo §3 precisa la disposizione precedente, stabilendo che di norma rileva soltanto la violazione volontaria, quindi dolosa; mentre di quella fatta per omissione della debita diligenza, quindi colposa, si tiene conto solo se la legge o il precetto lo prevedano esplicitamente), nessuno può essere punito, anche se c'è violazione esterna della legge¹⁴.

Da notare che chi è **abitualmente sprovvisto di uso di ragione** (e non varrebbe a far venir meno questa previsione favorevole un apparente, momentaneo stato di lucidità del reo medesimo) è ritenuto giuridicamente incapace di commettere un delitto (can. 1322), quindi per definizione non imputabile.

Ci poi sono parecchi casi - e questa non è nemmeno un'elencazione esaustiva - in cui il fedele non è punibile, pur avendo tecnicamente commesso un delitto, di cui è imputabile. P. es., non lo è **chi non aveva ancora compiuto i 16 anni di età - chi senza sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto** (attenzione: non che la norma fosse penalmente sanzionata, per questo caso vale il can. 1324 §1, 9°; all'ignoranza sono equiparati l'inavvertenza e l'errore) - **chi agì sotto condizionamento di violenza fisica o per caso fortuito non prevedibile o non rimediabile - chi agì costretto da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo**, nonché chi senza sua colpa ritenne erroneamente esserci questa situazione, a meno che tuttavia l'atto non sia intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime (quindi l'esimente non vale, p. es. per il delitto di aborto)¹⁵

¹⁴ È vero che poi il §4 dello stesso canone precisa che c'è una presunzione di imputabilità, una volta posta in essere la violazione esterna.

¹⁵ Cf. *Codice di Diritto Canonico Commentato*, Milano 2019⁵, nota al can. 1398, pp. 1131-1132: "L'aborto procurato, che costituisce un disordine morale grave, è definito come «l'uccisione deliberata e diretta, comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita» (GIOVANNI PAOLO II, enc. *Evangelium vitae*, 25 marzo 1995, n. 58, in AAS 87 [1995] 410-522): abbraccia pertanto sia l'embrione (n. 60) che il feto sino al momento prima della nascita. Durante i lavori di revisione del Codice fu esclusa l'idea di proporre una definizione del delitto (cf Comm. 9 [1977] 317), ma si rese poi necessaria un'interpretazione autentica per chiarirne l'estensione: l'uccisione deve essere dolosa (perché si dia delitto è essenziale valutare la

consapevolezza e il grado di libertà del soggetto che commette l'aborto, nonché le circostanze che hanno eventualmente condizionato la scelta abortiva) e effettivamente ottenuta, attraverso il ricorso a qualunque mezzo (espulsione precoce o intervento intrauterino, purché si dia nesso causale tra azione e soppressione del feto), in qualsiasi momento dopo il concepimento ciò avvenga. I punti controversi nell'interpretazione dottrinale sono due: se per concepimento si debba intendere la fecondazione, e quindi costituisca delitto di aborto la soppressione dell'embrione, o se questo si dia solo nei confronti del feto formato (l'interpretazione autentica usa l'espressione "*eiusdem fetus*", ma il tuziorismo necessario in termini di difesa della vita e il Magistero recente – cf. in particolare *Evangelium vitae*, n. 60 - inclinerebbero per includere l'embrione nel delitto di aborto); se il feto in questione debba necessariamente essere immaturo (l'interpretazione autentica usa l'espressione "*fetus immaturi*", per cui l'intervento nel grembo dopo i 180 giorni, quando il feto diventa capace di vita autonoma, sarebbe omicidio ma non più aborto: cf. V. DE PAOLIS, *RESPONSA PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO*, in *Per.* 78 [1989] 278-286), o se si debba comunque considerare il feto sino al momento della nascita naturale (cf. J. SANCHIS, *L'aborto procurato: aspetti canonistici*, in *Ius Ecclesiae* 1 [1989] 668). La dottrina è maggiormente uniforme nello stabilire chi è coinvolto nel delitto (=> can. 1329: tutti i coautori, che con la stessa intenzione delittuosa concorrono nel commettere l'aborto, e i collaboratori necessari) e le pene previste (la scomunica l.s., a cui vanno aggiunte la dimissione per i consacrati, => cann. 695 § 1, 729, 746, e l'irregolarità agli ordini per i chierici, => cann. 1041, 4°, 1044 § 1, 3°). Papa Francesco, nella lettera apostolica *Misericordia et misera* (20 novembre 2016), al n. 12, senza depenalizzare il «grave peccato» dell'aborto, concede la facoltà di rimettere le pene conseguenti a questo delitto «a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero» (quindi quanti esercitano legittimamente il ministero nel foro sacramentale, senza che si renda necessario il ricorso al «*casus urgentior*» di cui al can. 1357 e fatte salve le circostanze straordinarie del can. 976). Cf. anche PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Lettera del 29 novembre 2016, Prot. N. 15675/2016*.

Rammento l'importanza in materia di un documento pontificio, la Lettera Apostolica di Papa Francesco del 20 novembre 2016 a conclusione del Giubileo Straordinario della Misericordia, *Misericordia et misera*. Il Santo Padre in quel contesto affermava, contestualmente al prolungamento del ministero dei c.d. "missionari della misericordia" oltre l'anno giubilare: "... perché nessun ostacolo si interponga tra la richiesta di riconciliazione e il perdono di Dio, concedo d'ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto. Quanto avevo concesso limitatamente al periodo giubilare viene ora esteso nel tempo, nonostante qualsiasi cosa in contrario. Vorrei ribadire con tutte le mie forze che l'aborto è un grave peccato, perché pone fine a una vita innocente. Con altrettanta forza, tuttavia, posso e devo affermare che non esiste alcun peccato che la misericordia di Dio non possa raggiungere e distruggere quando trova un cuore pentito che chiede di riconciliarsi con il Padre. Ogni sacerdote, pertanto, si faccia guida, sostegno e conforto nell'accompagnare i penitenti in questo cammino di speciale riconciliazione" (n. 12).

Questo caso specifico dell'estensione abituale della potestà di assoluzione con remissione della censura per procurato aborto o per complicità/concorso necessario nel medesimo rappresenta un modello esemplare dell'orientamento magisteriale attuale in materia di censure e, più in generale, della più matura comprensione ecclesiale del significato delle sanzioni nella Chiesa, del resto in linea con una tradizione consolidata: per esempio, con quanto già richiamato dal Concilio di Trento e poi reso normativa nel Codice del 1917 (can. 2214 §2), allorché si ricordava ai Vescovi e agli altri Ordinari che essi erano soprattutto *pastores*, non *percussores*.

procurato) - **chi agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore ai danni suoi o di terzi**, purché con la debita moderazione - **chi era anche solo occasionalmente privo dell'uso di ragione**, eccetto che per stato di ebbrezza (can. 1323, nn. 1°-7°).

È invece punibile, purché non si tratti di pene *latae sententiae* (perché in tal caso il reo punibile in linea di principio non lo è mai, cf. can. 1324 §3¹⁶... e qui l'esimente vale p. es. per il caso di delitto di aborto procurato, perché la pena in tale fattispecie è *latae sententiae*), ma la pena poi deve essere mitigata o addirittura sostituita con una penitenza, il reo che abbia commesso il delitto in presenza di **circostanze attenuanti**, valutabili liberamente da chi giudica del caso (can. 1324 §2), e comunque - anche questa volta senza elencazione esaustiva - allorché si tratti di **una persona che aveva l'uso di ragione soltanto in maniera imperfetta** - un **minore di 18 anni che avesse già compiuto i 16 anni di età** - una persona che **mancava dell'uso di ragione a causa di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente**, di cui sia colpevole ma che non abbia comunque intenzionalmente provocato per commettere il delitto o preconstituirsì un'attenuante (perché in tal caso oggi è diventata un'aggravante, can. 1326, §1, 4°) - una persona che **agì per grave impeto passionale, che tuttavia non abbia preceduto ed impedito ogni deliberazione della mente e consenso della volontà** e purché la passione stessa non sia stata volontariamente eccitata o favorita - una persona **costretta da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo**, nonché da chi con sua colpa ritenne erroneamente esserci questa situazione, **quando l'atto sia intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime** - una persona che senza colpa **ignorava che alla legge o al precetto fosse annessa una pena** (ed ecco un'altra situazione tutt'altro che infrequente nel caso del delitto di aborto procurato) - da una persona che agì **senza piena imputabilità**, purché questa rimanga ancora grave. Tutto questo, e altro, si trova dettagliato appunto nel can. 1324 §1.

Ritorno sulla fattispecie del delitto di aborto procurato, per evidenziare le ricadute pastorali concrete di questa previsione normativa: da quanto detto si evince, semplificando un po' grossolanamente, che la sanzione *latae sententiae* del can. 1397 §2 (fatte salve altre ulteriori valutazioni circa la presenza di circostanze attenuanti più generiche) praticamente non colpisce mai chi è infra-diciottenne, e - a prescindere dall'età - chi ignorava senza colpa di commettere, abortendo, un delitto canonico o addirittura semplicemente ignorava che al delitto fosse annessa una pena; e nemmeno chi abbia agito con una rilevante perturbazione della mente, anche di cui fosse al limite

¹⁶ Anche se oggi la portata assolutoria di questo paragrafo è attenuata dall'inciso: *“tuttavia possono essere inflitte al medesimo pene più miti, oppure gli si possono applicare delle penitenze al fine del ravvedimento o della riparazione dello scandalo”*.

colpevole, o perché costretto da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo.

Il ministero della remissione delle pene

Che la materia penale potenzialmente non sia mai assente dalla sede del confessionale - e che quindi il confessore esprima il potere della Chiesa di riconciliare e di usare misericordia non solo nell'esercizio della potestà sacramentale d'ordine, ma anche in quello della potestà di giurisdizione nel foro interno - lo attesta p. es. la lunga tradizione dei Canonici penitenzieri, della Cattedrale e delle collegiate (ed eventualmente, in mancanza di questi, del sacerdote a ciò delegato dal Vescovo), che hanno (can. 508) in forza dell'ufficio la facoltà ordinaria non delegabile di assolvere nel foro sacramentale le censure *latae sententiae non declaratae*¹⁷ e non riservate alla Sede Apostolica.

¹⁷ Circa la declaratoria da parte dell'Autorità ecclesiastica competente (Vescovo diocesano o Santa Sede) una certa linea interpretativa dottrinale restrittiva insisterebbe sul fatto che - al di là del dettato formale p. es. degli attuali cann. 1342 §1 e, soprattutto, 1341, che impone l'avvio di una procedura giudiziale o amministrativa per la declaratoria e quindi sembra escludere positivamente questa interpretazione dottrinale - essa debba rimanere per quanto possibile un atto di carattere prevalentemente pastorale. E, parimenti, dal punto di vista concettuale addirittura escluderebbe in linea di principio che essa, propriamente, possa arrivare alla fine di un procedimento penale giudiziale o amministrativo. Questo sia perché tali tipi di procedimento si svolgono nel foro esterno e mirano di loro natura a produrre effetti interamente lì... e quindi il giudice dovrebbe infliggere eventualmente soltanto pene *ferendae sententiae*, con effetto *ex nunc*, al limite identiche a quelle *latae sententiae* dichiarabili; sia per evitare che il medesimo giudice si trovi a dichiarare una pena *latae sententiae* che è già stata rimessa nel foro interno, sanzionando ingiustamente il fedele (cf. J. I. Arrieta, *cit.*). Si tratta di osservazioni del tutto condivisibili, aldilà del dettato formale della norma.

La declaratoria di una sanzione *latae sententiae* con un procedimento di foro esterno *ad hoc*, tuttavia, risponde all'esigenza pastorale di prevenire danni spirituali per i fedeli. Per esempio, potrebbe rimediare ad un loro disorientamento di fronte a un comportamento deviante che legittimamente ci si aspetterebbe di vedere sanzionato e invece tale non appare; nonché contribuire ad evitare lo scandalo. La declaratoria, in questi termini, fa sì che ciò che prima rimaneva solo nel foro interno passi al foro esterno, per il bene dei fedeli. Per procedere occorre, anzitutto, che sussista una causa pastorale proporzionata, che controbilanci il diritto di tutti i fedeli alla buona fama che protegge (anche) il foro interno (can. 220). Inoltre bisogna tenere conto che tutte le cause esimenti, scusanti o scriminanti che impediscono che il fedele sia colpito dalla sanzione *latae sententiae* incidono anche sulla declaratoria.

Vale la pena di aprire subito una parentesi per chiarire l'ambito della riserva¹⁸ alla Sede Apostolica della remissione della censura. Il primo di questi casi, sei in tutto e tutti sanzionati con la scomunica, è contemplato al §1 del can. 1370, e riguarda «chi usa violenza fisica contro il Romano Pontefice». Il secondo caso di scomunica *latae sententiae* riservata lo si ritrova poco più avanti, al can. 1379 §3, ed è una novità per il Codice¹⁹: riguarda «sia colui che ha attentato il conferimento del sacro ordine ad una donna, sia la donna che ha attentato la recezione del sacro ordine». Poi, un altro caso si rinviene nel can. 1382 §1: la sanzione colpisce «chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego», e così «incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica». C'è poi la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica anche per il sacerdote che assolve il «complice nel peccato contro il sesto comandamento», o meglio che attenta l'assoluzione, perché essa è invalida salvo che venga data in pericolo di morte, della persona con la quale ha avuto rapporti sessuali (cann. 1384 e 977). Ancora, ricade in questa categoria di sanzione il sacerdote che «viola direttamente il sigillo sacramentale» (can. 1386, §1); un altro caso riguarda il Vescovo che «senza mandato pontificio» consacra un altro Vescovo: entrambi, consacrante e consacrato, «incorrono nella scomunica *late sententiae* riservata alla Sede Apostolica» (can. 1387).

I restanti delitti puniti con censure *latae sententiae* di scomunica (p. es. aborto procurato, violazione del segreto da parte dell'interprete nella confessione sacramentale), di interdetto o di sospensione - violenza contro il Vescovo, attentata celebrazione dei sacramenti dell'eucaristia e della confessione, attentato matrimonio del chierico, falsa denuncia di sollecitazione, ecc. - li può assolvere sempre l'Ordinario o comunque il sacerdote dotato della debita facoltà (si veda meglio il can. 1355).

¹⁸ Quindi è la remissione della censura, propriamente, e non il peccato stesso, ad essere riservata alla Sede Apostolica (e la riserva deve essere intesa in senso stretto, can. 1354 §3); previsione che tuttavia, come è evidente in questa disamina, non rappresenta un limite assoluto: non lo è, p.es. nel *casus urgentior*, o in pericolo di morte. Nel caso di riserva e quindi di deferimento alla Santa Sede, l'istanza di foro esterno è la Congregazione per la Dottrina della Fede o eventualmente la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei sacramenti; quella di foro interno la Penitenzieria Apostolica.

¹⁹ Il delitto era già tipizzato in virtù di un decreto generale della Congregazione per la Dottrina della Fede del 19 dicembre 2007, pubblicato il 30 maggio 2008. Infatti, la Congregazione per la Dottrina della Fede, per tutelare la natura e la validità del sacramento dell'ordine sacro, in virtù della speciale facoltà ad essa conferita dalla suprema autorità della Chiesa (cfr. can. 30 C.I.C.), nella Sessione Ordinaria del 19 dicembre 2007, ha decretato: Fermo restando il disposto del can. 1378 C.I.C., sia colui che avrà attentato il conferimento dell'ordine sacro ad una donna, sia la donna che avrà attentato di ricevere il sacro ordine, incorrono nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica" (*Decretum generale – De delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris* in AAS 100 (2008) 403).

Chiudiamo la parentesi sulla riserva della remissione della censura alla Sede Apostolica e ritorniamo ai soggetti istituzionalmente abilitati a rimettere le pene canoniche.

Equiparati ai Canonici penitenzieri (can. 508), sia della chiesa cattedrale sia della chiesa collegiale, che sono i primi soggetti istituzionalmente preposti in forza dell'ufficio ad assolvere in foro sacramentale dalle censure *latae sententiae* non dichiarate, non riservate alla Sede Apostolica – hanno tale facoltà ordinaria, non delegabile - sono i Cappellani delle carceri, dei marittimi e degli ospedali, che sui luoghi di lavoro predetti godono della medesima facoltà (can. 566 §2).

A costoro bisogna aggiungere i Penitenzieri delle quattro Basiliche Papali e i sacerdoti componenti della Penitenzieria Apostolica e, infine, tutti i *Missionari della misericordia*, circa cinquecentocinquanta, designati dal Santo Padre nell'ultimo Anno giubilare, che per disposizione del medesimo permangono in attività.

Ancora, in occasione del sacramento della confessione, qualsiasi Vescovo - e anzi anche l'Ordinario del luogo, nei confronti dei propri sudditi, di coloro che si trovano nel suo territorio e di coloro che abbiano commesso il delitto - può rimettere tutte le pene (anche espiatorie) *latae sententiae* non dichiarate e non riservate, purché costituite mediante legge (cf can. 1355 § 2).

Noto è anche il caso dell'assoluzione impartita *in articulo mortis*, per cui ogni sacerdote, anche sprovvisto di facoltà e anche eventualmente in presenza di un sacerdote approvato, assolve validamente e lecitamente il penitente che versi in tale situazione, liberandolo anche da tutte le eventuali censure riservate o non riservate, dichiarate o non dichiarate, *ferendae sententiae* o *latae sententiae* (can. 976). Unico vincolo che rimane al penitente assolto in questa circostanza, quando si tratti di una censura inflitta o dichiarata o riservata alla Sede Apostolica è quello di ricorrere, entro un mese, alla superiore Autorità, una volta venuto meno il pericolo (can. 1357 §3).

Infine, ma non ultimo, viene alla ribalta appunto il famoso can. 1357 §1, quello del c.d. *casus urgentior*, che è un po' il 'principe' tra i canoni in materia di remissione delle censure nel foro interno sacramentale e riguarda tutti i confessori. In linea di principio, in questo caso "la facoltà di remissione penale in foro interno è prevista non in ragione della peculiarità del soggetto che rimette la pena, ma del bisogno di provvedere al bene dei fedeli in una condizione particolare, quella del caso più urgente (l'espressione deriva dal can. 2254 del C.I.C. 1917: *casus urgentior*): la situazione di peccato e l'impossibilità disposta dalla sanzione penale di accedere ai sacramenti incidono così pesantemente sul fedele che a questi, ormai pentito, risulta gravoso attendere per tutto il tempo necessario a ottenere una remissione della pena in foro esterno. In concreto, il canone si propone di superare una possibile contraddizione tra la disponibilità al pentimento del fedele, con il conseguente desiderio di

ricevere l'assoluzione sacramentale, e il divieto di accesso ai sacramenti disposto dalla pena canonica..."²⁰.

Quindi, quando le pene previste sono quelle della scomunica e dell'interdetto *latae sententiae*, stabilite per legge o precetto, anche se notorie o riservate alle istanze della Sede Apostolica, al confessore che si trova di fronte ad un fedele al quale risulta gravoso ("*durum sit*") rimanere onerato dalla censura - e si può ben dire che questo accada praticamente sempre: sorprendente sarebbe se il penitente non lo avvertisse, questo peso - è data facoltà di rimettere la medesima, nel foro interno sacramentale. Tale facoltà, detta appunto del caso 'più urgente', è riconosciuta ad ogni confessore, purché le due censure di cui sopra non siano state dichiarate, e ciò a tutela di una certa distinzione tra i due fori, interno ed esterno. Il canone stesso esclude implicitamente che tale facoltà sia applicabile alla censura della sospensione e la *ratio* evidentemente è perché questa pena non vieta di ricevere sacramenti e sacramentali, quindi non si può invocare lo stesso "onere" per la coscienza.

Il can. 1357 §2 poi obbliga il sacerdote che rimette la pena ad imporre al penitente quattro oneri su cui non mi soffermo in dettaglio²¹, in particolare quello di ricorrere all'istanza superiore, che possa confermare l'avvenuta remissione della censura. Il ricorso all'Autorità superiore è obbligatorio e sanzionato con la pena di reincidenza nella stessa censura rimessa: tuttavia, "trattandosi di legge ecclesiastica, non obbliga qualora si verifichino e perdurino per oltre un mese grave incomodi estrinseci alla legge stessa"²².

²⁰ Così *Codice di Diritto Canonico Commentato*, cit., nota al can. 1357, pp. 1107-1108. "Il diritto conferisce ad alcuni soggetti peculiari la facoltà di rimettere pene in foro interno: il canonico penitenziere (= can. 508) e il cappellano (negli ospedali, nelle carceri e nei viaggi in mare: = can. 566 § 2), in riferimento alle censure l.s. non dichiarate e non riservate" (*ibidem*).

²¹ Sono: a) ricorrere entro un mese al superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà di rimettere la pena, eventualmente anche, se possibile, tramite il confessore stesso, ovviamente omettendo questi sempre di fare il nome del penitente; b) attenersi alle indicazioni che si riceveranno in quella sede; c) espiare una congrua penitenza, stabilita dal confessore stesso; e infine d) per quanto necessario, riparare allo scandalo e al danno causati.

²² *Codice di Diritto Canonico Commentato*, cit., nota al can. 1357, p.1108.

Come abbiamo visto in questi passaggi, la Chiesa tende quindi a facilitare la remissione della censura creando una serie di meccanismi *pro bono animarum*, seguendo la stessa *ratio* dell'inflizione di tale tipo di sanzione, che è la guarigione spirituale.

Più in generale, la Chiesa sempre si preoccupa di non privare i fedeli dei necessari aiuti quando essi si trovano senza loro responsabilità in una situazione che possa mettere a repentaglio il bene supremo della *salus animarum*. Questo principio trova un'applicazione peculiare proprio quando una censura *latae sententiae* colpisca il ministro sacro a cui essi richiedono legittimamente²³ cura pastorale ed in particolare i sacramenti. Le interdizioni all'esercizio del ministero (*prohibitiones*), in questo caso, avrebbero ricadute negative proprio sui fedeli, che in questo caso sono per così dire 'l'anello debole'. Per questo motivo il diritto vigente sancisce la sospensione momentanea del divieto (*prohibitio*) a carico del chierico di celebrare sacramenti o sacramentali, o di porre in essere atti di governo, quando esso sia determinato da una censura (can. 1335 §2) o da una pena espiatoria di carattere interdittivo (proibente: cf. can. 1338 §3, che richiama le proibizioni del can. 1336 §3). Ciò avviene sempre, se è in questione il pericolo di morte del fedele che richiede; ma anche tutte le volte che il medesimo lo richieda per una giusta causa qualsiasi, nel caso di censure *latae sententiae* non dichiarate²⁴. È evidente che la pena che sanziona il chierico rimane comunque in vigore, c'è soltanto una specie di *relaxatio* momentanea del vincolo penale.



²³ Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con la *Dichiarazione di 19 maggio 1997*, in AAS 90 [1998], p. 63-64, ha determinato che non è mai legittima la richiesta di atti sacramentali da parte dei fedeli ad un chierico che abbia attentato al matrimonio, in quanto colpito da conseguente irregolarità all'esercizio dell'ordine (can. 1044 §1, 3°).

²⁴ Cf. Nota 23.

Irregolarità ed impedimenti: una garanzia di idoneità del Ministro ordinato

L'ultima parte di questo intervento tratta delle irregolarità e degli impedimenti (la distinzione fondamentale tra queste due categorie è che le prime, perlomeno nell'ordinamento latino²⁵, hanno carattere di per sé perpetuo, mentre i secondi sono di natura temporanea) a ricevere gli Ordini Sacri o ad esercitare i medesimi una volta ricevuti; nonché della loro dispensa. Anche questa è per eccellenza una delle materie di competenza della Penitenzieria Apostolica, sempre quando si tratti di foro interno.

La Chiesa praticamente da sempre si è preoccupata di impedire l'accesso agli Ordini Sacri²⁶ a candidati la cui vita e condizione personale e le cui scelte pregresse, tradottesi in alcuni tipi di azioni concrete, siano in contrasto sostanziale (anche se magari non pubblico o notorio) con l'integrità richiesta a tutti i membri del Popolo di Dio e a maggior ragione a chi lo pasce in nome del Padre Celeste. Certo, è innegabile che Dio chiami i peccatori alla sequela, tuttavia è interesse di tutti che la sussistenza di certi requisiti minimi - anche nel senso di assenza di fatti/situazioni in aperta contraddizione con la dignità e la responsabilità del sacerdozio ministeriale, nonché potenzialmente pregiudizievoli rispetto ad un fecondo esercizio del ministero - sia accuratamente verificata.

Per questa ragione, ai criteri di discernimento positivo sull'idoneità del candidato previsti dalla normativa generale sul conferimento degli Ordini Sacri (cf. soprattutto i cann. 1026-1032) si aggiunge la necessità di riscontrare l'assenza di elementi negativi, che però possono essere determinati solo dal diritto universale e che quindi sono elencati in modo tassativo dal Codice (can. 1040).

Dell'esistenza di un'irregolarità o di un impedimento bisogna produrre prova positiva, certa e moralmente lecita, perché nel dubbio essi non sussistono; invece l'ignoranza della loro esistenza non

²⁵ Nel C.C.E.O. la disciplina è sostanzialmente analoga, anche se lì si usa una terminologia diversa e non si fa (can. 762 C.C.E.O.) distinzione tra irregolarità e impedimenti c.d. semplici. L'unica differenza veramente significativa è che nel diritto orientale (cann. 986 e 762 §2 C.C.E.O.) si richiede espressamente - più correttamente, forse - che il fatto giuridico materiale fondamento dell'impedimento dell'irregolarità sia ricollegabile ad un atto personale commesso dopo il battesimo. Nel Codice latino non si dice nulla in proposito.

²⁶ Il cui conferimento, come è noto, è soggetto a minime condizioni di validità (cf. can. 1024: si vedano anche le riflessioni dottrinali sulla libertà, sull'intenzione attuale/abituale, ecc.). Di fatto, la nullità del conferimento degli Ordini non viene praticamente mai in questione e pertanto la Chiesa si ritrova esposta al rischio tutt'altro che remoto di trovarsi a gestire situazioni personali anche molto pesanti, di carattere permanente o comunque protratto nel tempo, con significativi riverberi sulla vita ecclesiale.

esime dall'azione ostativa dei medesimi (così il can. 1045): in questa sfera nemmeno la buona fede scusa, con applicazione del principio di cui al can. 15.

Anche in questo campo, trattandosi di elementi giuridici che riducono l'esercizio di un diritto dei fedeli (più che quello dell'ordinando, che in realtà qui non sembra invocabile, quello del Vescovo di ordinare chi ritiene davvero chiamato da Dio e idoneo), vale il can. 18, quindi il principio dell'interpretazione stretta (senso minimo proprio dei termini), già evidenziato per le sanzioni penali.

Chi poi ha conoscenza di irregolarità o di impedimenti a ricevere gli ordini ha il dovere morale e giuridico di rivelarli all'Ordinario che dà le lettere dimissorie (o eventualmente a quello del luogo dell'ordinazione), o al parroco proprio dell'ordinando, possibilmente prima dell'ordinazione (can. 1043).

Una volta dispensati in forma generale, irregolarità ed impedimenti a ricevere gli ordini si ritengono superati definitivamente e non è necessario reiterare la domanda di dispensa nei gradi successivi (p.es. per quanto è stato dispensato prima del diaconato non va chiesta alcuna dispensa al momento dell'ordinazione presbiterale, can. 1049 §3).

La recentissima riforma del Libro VI ha poi introdotto l'importante principio di cui all'attuale can. 1388 §2: "Chi accede ai Sacri Ordini legato da qualche censura o irregolarità, volontariamente taciuta, oltre a quanto stabilito dal can. 1044 §2, 1° (casi di impedimento all'esercizio degli Ordini, n.d.r.), è per il fatto stesso sospeso dall'ordine ricevuto".

Da notare che il Codice attuale rispecchia una tradizione giuridica molto antica, che aveva prodotto una serie di disposizioni di carattere legislativo piuttosto articolate e complesse, le quali si sono stratificate nel tempo e sono state semplificate e meglio chiarite soltanto dalla vigente disciplina (quindi, solo da una quarantina d'anni). Questa, per esempio, ha soppresso le irregolarità per nascita e per difetto fisico; inoltre, ora la tradizionale distinzione fra *irregularitates ex defectu* ed *ex delictu* non ha più riscontro nel diritto positivo, ma rimane soltanto un concetto dottrinale.

Irregolarità ed impedimenti: classificazione e dispensa

Venendo alle **irregolarità** a ricevere gli Ordini, esse sono tassativamente indicate nel can. 1041, che, come detto, ha semplificato la precedente disciplina.

In dettaglio, sono: a) l'essere affetto da qualche forma di pazzia (*amentia*, termine piuttosto generico che riferisce alla sfera dei disturbi psichici) o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti (cf. però can. 220), il candidato viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero; b) l'aver commesso il delitto - quindi percepito come tale dai fedeli, ex can. 1330 - di apostasia, eresia o scisma (non c'è delitto se il candidato era stato originariamente battezzato ed educato in una comunità ecclesiale non cattolica; quindi nemmeno irregolarità); c) l'aver attentato al matrimonio (e quindi non rileva una semplice unione di fatto, magari civilmente riconosciuta) anche soltanto civile, in quanto il candidato stesso era impedito da vincolo matrimoniale o da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità (can. 1088: in un istituto religioso in senso stretto, cf. sempre can. 18) dal contrarre il matrimonio, nonché l'aver attentato al matrimonio con una donna sposata validamente o legata dallo stesso voto; d) l'aver commesso omicidio volontario (quindi, non rileva quello commesso per legittima difesa o sopravvenuto come esito di un'azione od omissione colposa o preterintenzionale), o l'aver procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, oppure l'essere tra coloro che vi hanno cooperato positivamente con l'intenzione di raggiungere l'effetto (e quindi non rileva per coloro che hanno mantenuto una semplice condotta omissiva); e) l'aver mutilato gravemente e dolosamente se stesso (le mutilazioni minori dovute a motivazioni di carattere culturale, nonché quelle accidentali o rese necessarie da ragioni terapeutiche non provocano irregolarità) o un'altra persona, o l'aver tentato di togliersi la vita; f) l'aver posto in essere un atto di ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'Ordine dell'episcopato o del presbiterato (quindi non quelli riservati ai diaconi, e nemmeno gli atti di esercizio di funzioni non sacramentali tipiche del ministro sacro, come l'insegnamento o gli atti di governo), o essendone privo o avendo la proibizione del suo esercizio in seguito a pena canonica dichiarata o inflitta.

Per quanto riguarda l'interrogativo sollevato in precedenza²⁷ sulla sussistenza o meno dell'irregolarità nel caso di fondamento rintracciabile in atti compiuti prima del battesimo, almeno nel caso di quelle recensite sopra *sub c)-d)-e)*, la dottrina prevalente è incline a ritenere che la gravità oggettiva dell'atto e il fatto che la proibizione trascenda la legge ecclesiastica, radicandosi in quella naturale o divina, diano fondamento ad una risposta affermativa, del resto in linea con quanto espresso in materia dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con la *Dichiarazione del 15 settembre 2016*.

Il can. 1042 dettaglia gli **impedimenti** (semplici), che come detto hanno carattere transitorio perché cessano con il venir meno della loro causa, di solito senza bisogno di apposita dispensa. Si

²⁷ Cf. nota n. 25.

tratta concretamente di: a) essere un uomo sposato (canonicamente e validamente), a meno che il candidato non sia legittimamente (can. 1031 §2) destinato al diaconato permanente; b) aver esercitato un ufficio o un'amministrazione vietati ai chierici - tuttavia non ai diaconi permanenti, can. 288 - a norma dei cann. 285 §3 e 286, di cui il candidato debba render conto, fintantoché, abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e fatto il rendiconto, sia divenuto libero; c) l'essere neofita (cioè l'aver ricevuto da poco il battesimo in età adulta, quindi una volta raggiunto l'uso di ragione, cann. 852, 863; cf. anche can. 762 §1, 8° CCEO), a meno che, a giudizio dell'Ordinario, il candidato non sia stato sufficientemente provato.

Il diritto si preoccupa di ipotizzare fattispecie di interdizione non solo all'accesso ma anche all'esercizio degli Ordini già ricevuti, allorché una situazione ostativa emerga appunto dopo l'ordinazione.

In particolare (can. 1044 §1) ci sono delle irregolarità ad esercitare gli ordini ricevuti (ovviamente, sussiste solo se l'irregolarità medesima non sia stata dispensata dall'autorità ecclesiastica prima di conferirli), in capo a chi: a) mentre era impedito da irregolarità a ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente; b) ha commesso il delitto di cui al can. 1041, 2° (delitto di apostasia, eresia o scisma), se il delitto è pubblico (quindi, deve essere già stato divulgato, oppure si può ragionevolmente e prudentemente presumere che potrebbe esserlo a breve); c) ha commesso i delitti di cui al can. 1041 nn. 3°, 4°, 5°, 6° (attentato matrimonio, omicidio volontario e aborto procurato, mutilazione e suicidio, atto riservato a ministri ordinati).

Ci sono anche (can. 1044 §2) degli impedimenti semplici ad esercitare gli ordini ricevuti, in capo a chi: a) trattenuto da impedimenti per ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente; b) è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, 1°, fino a che l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del medesimo ordine.

Le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano a seconda delle loro diverse cause, non però per ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti dell'irregolarità da omicidio volontario o da procurato aborto, ottenuto l'effetto: in questo caso *ad validitatem* la domanda di dispensa dall'irregolarità deve specificare il numero dei delitti perpetrati (can. 1046; 1049 §2).

Gli impedimenti semplici, come detto, cessano con il venir meno della loro causa oppure per dispensa concessa dalla legittima Autorità, mentre le irregolarità cessano o per il venir meno della legge che le ha stabilite oppure perché è stata concessa la dispensa. Va notato che quelle *ex delictu* (es. aborto procurato) non cessano per la semplice remissione della pena (*latae sententiae*) annessa al delitto, in quanto l'irregolarità è una condizione ostativa che grava personalmente sul fedele

rispetto ad una specifica condizione, quella di candidato a ricevere gli Ordini Sacri o di ministro ordinato destinato ad esercitarli.

È riservata alla Sede Apostolica la dispensa di tutte le irregolarità (a ricevere gli ordini e ad esercitarli), allorché sono fondate in un fatto deferito nel foro giudiziale (sia ecclesiastico che civile, can. 1047 §1).

Inoltre, al di fuori di questa previsione generale, è riservata alla sede Apostolica la dispensa delle irregolarità a ricevere gli ordini quando si tratta dei delitti di apostasia, eresia e scisma o di attentato matrimonio anche soltanto civile, se il fatto è pubblico (can. 1047 §2, 1°); e altresì quando si tratta del delitto di aborto procurato, sia pubblico sia occulto (can. 1047 §2, 2°). Stessa riserva alla Sede Apostolica della dispensa dall'irregolarità ad esercitare gli ordini illegittimamente ricevuti per il delitto di attentato matrimonio anche soltanto civile, quando il caso è pubblico, e per il delitto di aborto procurato, anche nei casi occulti (can. 1047 §3). Infine, un unico impedimento semplice a ricevere gli Ordini è stato riservato alla dispensa della Sede Apostolica, quello del canone 1042, 1° (vale a dire, quello dell'uomo canonicamente e validamente sposato: cf. can. 1047, §1, 3°): per l'applicazione della previsione in questione, basti pensare ai ministri (uxorati) di Chiese cristiane acattoliche, accolti come tali nella Chiesa cattolica e ammessi all'esercizio del Sacri Ordini.

Tutti gli altri casi di irregolarità e di impedimento (a ricevere gli ordini e ad esercitarle una volta ricevuti) possono essere dispensati dall'Ordinario (can. 1047 §4).

È concessa a chi è già ordinato ma irretito da irregolarità, quando sia per lui oggettivamente molto difficoltoso ed oneroso ricorrere all'Ordinario o alla Penitenzieria (non basta che si presenti la generica condizione di 'urgenza', prevista per le censure appunto dalla fattispecie del *casus urgentior*, can. 1357), la possibilità di esercitare comunque gli Ordini, purché il caso che fonda l'irregolarità sia occulto e purché le condizioni oggettive implicino un pericolo di grave danno o infamia per il chierico (can. 1048). Tuttavia chi si avvale di questa facoltà deve ricorrere quanto prima all'Ordinario o alla Penitenzieria, tramite il confessore. Attualmente il confessore, a differenza di quanto capitava in passato, non ha di suo la facoltà di dispensare, ma in questo caso svolge soltanto la funzione di semplice intermediario - conservando l'anonimato e quindi tacendo il nome del penitente - tra chi chiede la dispensa e il Dicastero competente.

Concludo con un breve cenno su alcune modalità formali necessarie per ottenere la dispensa dalle irregolarità e dagli impedimenti: nella domanda devono essere indicati tutti, specificamente (in particolare, come si è visto, nel caso di aborto procurato, vanno precisate tutte le volte che è accaduto, can. 1049, §2). Ciononostante, se ci fosse un'omissione non intenzionale, in buona fede, la

dispensa generale varrebbe anche per quelli taciuti, eccetto il caso di omicidio volontario e di aborto procurato (can. 1049 §1) e i casi deferiti al foro giudiziale; inoltre, non varrebbe per irregolarità e impedimenti taciuti in malafede.

Roma, 22 marzo 2022

mons. Giuseppe Tonello

Sommario

Premessa.....	1
La dinamica dell'applicazione delle pene (censure) nella relazione tra i due fori	6
Coordinate di teoria generale della pena canonica.....	7
Limiti e condizioni dell'applicazione delle sanzioni canoniche	13
Il ministero della remissione delle pene	17
Irregolarità ed impedimenti: una garanzia di idoneità del Ministro ordinato	22
Irregolarità ed impedimenti: classificazione e dispensa	23